

R.G. es. n. 139/2022
R.G. es. n. 139/2022-1



banchi

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento iscritto al n. 139/2022 e 139/2022 sub. 1 pendente tra
AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.

Rappresentata e difesa dall'Avv. Davide [redacted] presso il cui studio in Milano è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

- Creditore procedente – opposto-

E

STEFANO MALDARELLI

Rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Maldarelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Trani, giusta procura in atti;

- Debitori eseguiti- opponenti-

Il Giudice dell'esecuzione, dott. Veronica

premessi che l'udienza del 20.2.2025 è stata fissata nella modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. su istanza delle parti;

osservato che le parti hanno depositato note scritte in data 18.2.2025;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Il creditore procedente e i debitori eseguiti hanno proposto opposizione successiva all'esecuzione, contestando il diritto del creditore AMCO a procedere all'esecuzione sulla base del titolo esecutivo azionato. Parte opponente, richiamando integralmente i principi espressi da Cass. 12007/2024, ha rappresentato come il contratto di mutuo azionato preveda, nel momento immediatamente successivo all'erogazione della somma, la costituzione di deposito cauzionale a favore dell'istituto di credito concedente il mutuo. Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la mancata prova della successiva erogazione della somma, comporta l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo. Sulla base delle predette considerazioni, i debitori eseguiti hanno chiesto la sospensione della procedura esecutiva.

La creditrice AMCO si è opposta all'istanza di sospensione, di cui ha affermato la natura dilatoria e defatigatoria, depositando documentazione (nella specie, estratto di conto corrente), atto a provare l'avvenuta erogazione della somma a favore dei debitori eseguiti.

Ai sensi dell'art. 624 c.p.c., se è proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il GE, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, l'esecuzione con cauzione o senza.

L'opponente richiama i principi recentemente affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia 12007/2024. Quest'ultima, infatti, reca l'enunciazione del seguente principio di diritto *"nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma*

stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.

Ai fini della decisione deve, in primo luogo, osservarsi come il principio affermato derivi dalla corretta applicazione dell'art. 474 c.p.c. e non vada a smentire, come peraltro chiaramente affermato nella pronuncia richiamata, l'orientamento precedentemente formatosi sulla possibilità di ritenere il mutuo validamente perfezionato a fronte della mera disponibilità giuridica della somma mutuata. La Suprema Corte, infatti, non nega che, nel caso di erogazione della somma successivamente restituita alla mutuante a titolo di deposito, il mutuo si sia validamente perfezionato, ma evidenzia l'impossibilità di ritenere il contratto valida fonte di un'obbligazione restitutoria attuale laddove non emerga, nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c., la successiva, effettiva disponibilità della somma mutuata. Detta necessità discende direttamente dall'art. 474 c.p.c., laddove lo stesso richiede la sussistenza di un diritto (in questo caso di credito) certo, liquido ed esigibile risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Si tratta, dunque, di verificare se, nel caso di specie, dal contratto prodotto emerga o meno un'obbligazione restitutoria attuale. La circostanza, si ribadisce, deve risultare: a) dall'atto redatto sotto forma di atto pubblico; b) da atto successivo che rivesta analoghi requisiti di forma. Non sono, infatti, valorizzabili diversi elementi probatori, atteso che la sussistenza del diritto di procedere esecutivamente deve necessariamente rivestire le forme di cui all'art. 474, secondo comma, c.p.c.

L'art. 1 del contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo prevede quanto segue.

Si dà atto che, con il consenso della Parte mutuataria la
somma accreditata sul sopracitato conto corrente resta vinco-
lata a titolo di deposito cauzionale, indisponibile ed in-
fruttifero, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi
posti contrattualmente a suo carico, di seguito specificati.

b) Lo svincolo a favore della parte mutuataria della somma
depositata avrà luogo solo a compimento delle obbligazioni
contrattuali poste a carico della predetta.

Emerge, dunque, da un lato la costituzione di un deposito infruttifero a favore dell'istituto di credito e, dall'altro, la necessità di adempiere alle prescrizioni dettagliatamente prescritte per ottenere lo svincolo della somma depositata.

Al contrario, non si ravvisa alcuna disposizione, né risulta allegata quietanza rilasciata nella forma dell'atto pubblico, da cui si ravvisi l'erogazione della somma, non potendo in alcun modo

valorizzarsi la documentazione in seguito prodotta in forma diversa da quella di cui all'art. 474 c.p.c.

In assenza di successivo atto pubblico volto ad attestare il successivo verificarsi delle condizioni previste (iscrizione ipotecaria nel grado previsto e presentazione di regolare polizza assicurativa incendio e scoppio) e la successiva erogazione della somma a favore del mutuante, quindi, il contratto prodotto non pare costituire valido titolo esecutivo.

E', dunque, possibile formulare una prognosi di fondatezza dell'opposizione in ordine alla contestazione dell'opponente, tale da revocare in dubbio la sussistenza attuale del diritto di parte opposta di agire esecutivamente sulla base del contratto di mutuo.

Si impone, dunque, la sospensione della procedura esecutiva e l'assegnazione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Tenuto conto della relativa novità della questione trattata, la cui portata è stata chiarita dalla Suprema Corte con sentenza 12007/2024, si ritiene di dover compensare le spese di lite delle presenta fase.

p.q.m.

sospende la procedura esecutiva in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese di lite;

concede alle parti termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti ridotti della metà.

Si comunichi.

Novara, 24/02/2025

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Veronica ĩ